

AVAMPROGETTO

**Modifica della Legge federale
dell'8 ottobre 1993
sul credito al consumo**

1997

Legge federale sul credito al consumo

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del...¹

decreta:

I La legge federale dell'8 ottobre 1993 sul credito al consumo² è modificata come segue:

Art. 3a (nuovo) *Intermediario del credito*

Per intermediario del credito si intende ogni persona fisica o giuridica che, nell'esercizio delle sue attività commerciali o professionali, intermedia un contratto di credito al consumo.

Art. 6 cpv. 1 lett. a ed f nonché cpv. 2-4

¹ La presente legge non si applica:

- a. ai contratti di credito o alle promesse di credito
 - 1. garantiti da pegno immobiliare;
 - 2. destinati principalmente all'acquisto o alla conservazione di diritti di proprietà su un terreno o un edificio costruito o da costruirsi;
 - 3. destinati al restauro o al miglioramento di un edificio.
- f. ai contratti per crediti inferiori a 350.-- franchi;

¹ FF...

² RS 221.214.1; RU 1994 367

² Per i crediti concessi da un istituto di credito o finanziario sotto forma di apertura di anticipo su conto corrente sono applicabili gli articoli 10 capoversi 1 e 3, 10a, 10b, 15d e 15e. Per gli scoperti tacitamente accettati è applicabile unicamente l'articolo 4 capoverso 4. Per i conti coperti da una carta di credito valgono tutte le disposizioni della presente legge, ad eccezione degli articoli 10, 11a, 15b e 15e.

³ Abrogato.

⁴ Il Consiglio federale può adeguare alle mutate circostanze l'importo di cui al capoverso 1 lettera f.

Art. 8 cpv. 2 lett. h e i (nuovo)

² Il contratto deve contenere:

h. il termine di riflessione (art. 11a);

i. i valori posti alla base dell'esame della capacità di credito (art. 15e e 15d).

Art. 10 cpv. 1 frase introduttiva e 2

¹ Qualora un istituto di credito o finanziario conceda un credito sotto forma di anticipo su conto corrente, il contratto deve avere la forma scritta e fornire indicazioni su:

² Abrogato

**Art. 10a (nuovo) *Consenso del coniuge e del rappresentante legale;
Esclusione della responsabilità solidale***

¹ Ove il consumatore sia persona coniugata e i coniugi vivano in comunione domestica, per la validità del contratto di credito al consumo è richiesto il consenso scritto del coniuge. È esclusa una rivendicazione solidale contro entrambi i coniugi per il medesimo credito al consumo.

² Ove il consumatore sia persona minorenni, per la validità del contratto di credito al consumo è richiesto il consenso scritto del rappresentante legale.

³ Nei due casi, il consenso deve essere dato, il più tardi, all'atto della firma del contratto da parte del consumatore.

Art. 10b (nuovo) *Tasso d'interesse massimo*

¹ Il Consiglio federale fissa il tasso massimo d'interesse giusta l'articolo 8 capoverso 2 lettera b.

² In tale ambito esso non tiene solamente conto di considerazioni di politica sociale bensì anche dell'interesse dei creditori a poter gestire anche in futuro la concessione di crediti al consumo in modo redditizio.

Art. 11 cpv. 1

La violazione degli articoli 8, 9 e 10 capoversi 1 e 4 lettera a nonché degli articoli 10a e 10b capoverso 1 comporta la nullità del contratto di credito.

Art. 11a (nuovo) *Diritto di revoca*

¹ Il consumatore può revocare la proposta di conclusione del contratto o la dichiarazione di accettazione entro sette giorni per scritto.

² Il termine di revoca decorre dal momento in cui il consumatore riceve un esemplare del contratto giusta l'articolo 8 capoverso 1. Il termine è osservato se la comunicazione della revoca è consegnata alla posta il settimo giorno.

³ Qualora il credito sia stato versato già prima della revoca del contratto, si applica l'articolo 11 capoversi 2 e 3. In caso di acquisto a rate o di un servizio a credito è applicabile l'articolo 40f del Codice delle obbligazioni¹.

Art. 12a (nuovo) Mora

¹ Qualora versamenti di rate, che ammontano ad almeno un quarto dell'importo netto del credito oppure del prezzo in contanti, siano scaduti, il creditore può recedere dal contratto.

² Gli interessi moratori non devono superare il cinque per cento.

Sezione 4a: Esame della capacità di credito

Art. 15a (nuovo) Centrale d'informazione per il credito al consumo

¹ I creditori istituiscono un organo comune (Centrale d'informazione per il credito al consumo). Quest'ultima elabora i dati che le pervengono nell'ambito dell'articolo 15b e 15d capoverso 2.

² Gli statuti della Centrale d'informazione per il credito al consumo necessitano dell'approvazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia. Qualora tale organo comune non fosse creato, se ne incaricherebbe il Consiglio federale. Esso emana le necessarie prescrizioni.

¹RS 220

³ La Centrale d'informazione per il credito al consumo è un organo federale ai sensi dell'articolo 3 lettera h della legge federale sulla protezione dei dati del 19 giugno 1992¹.

Art. 15b (nuovo) Obbligo di notifica

¹ Il creditore deve notificare alla Centrale d'informazione per il credito al consumo i crediti al consumo da lui concessi.

² Esso deve parimenti notificare alla Centrale d'informazione per il credito al consumo i versamenti di rate scadute, che ascendono almeno ad un quarto dell'importo netto del credito oppure del prezzo in contanti (art. 12a).

³ La Centrale d'informazione per il credito al consumo regola nei suoi statuti i dettagli concernenti contenuto, forma e momento della notifica negli stessi.

Art. 15c (nuovo) Esame della capacità di credito

¹ Il creditore deve convincersi, prima della conclusione del contratto, della capacità di credito del consumatore.

² Il consumatore è ritenuto capace di credito quando può rimborsare il credito al consumo senza gravare la parte impignorabile del reddito giusta l'articolo 93 capoverso 1 della legge federale dell'11 aprile 1889² sulla esecuzione e sul fallimento. Il patrimonio non entra in linea di conto nella valutazione della capacità di credito.

¹ RS 235.1

² RS 281.1

³ La parte pignorabile di reddito è determinata in base alle direttive sul calcolo del minimo esistenziale del Cantone di domicilio del consumatore. In ogni caso nel corso dell'accertamento occorre tenere conto:

- a) della pigione effettivamente dovuta;
- b) delle imposte dovute in base alla tabella dell'imposta alla fonte;
- c) degli obblighi notificati presso la Centrale d'informazione per il credito al consumo.

⁴ Nella valutazione della capacità di credito occorre presupporre un ammortamento del credito al consumo entro 24 mesi, anche quando per contratto è stata stipulata una durata maggiore.

⁵ Il creditore può fare affidamento sulle indicazioni fornite dal consumatore in merito alle fonti di reddito e agli obblighi finanziari. Sono fatte salve le indicazioni manifestamente non veritiere o in contraddizione con i dati a disposizione della Centrale d'informazione per il credito al consumo.

Art. 15d (nuovo) Conti coperti da carta di credito e crediti sotto forma di anticipo su conto corrente

¹ Il limite di credito concesso nell'ambito di un conto coperto da carta di credito o di un credito sotto forma di anticipo su conto corrente deve essere adeguato alla situazione economica del consumatore. A tale riguardo occorre tenere conto dei crediti al consumo notificati alla Centrale d'informazione per il credito al consumo.

² Qualora un conto coperto da carta di credito o un credito sotto forma di anticipo su conto corrente presenti durante più di tre mesi un saldo a suo favore, che ascende a più della metà del limite di credito, il creditore deve notificare l'importo scoperto alla Centrale d'informazione per il credito al consumo.

Art. 15e (nuovo) Sanzioni

¹ Se viola in modo grave le disposizioni degli articoli 15b, 15c o 15d, il creditore perde l'importo del credito concesso, compresi gli interessi e le spese. Il consumatore può esigere la ripetizione delle prestazioni già fornite, in virtù delle norme sull'indebito arricchimento; l'articolo 66 del Codice delle obbligazioni non è applicabile.

² Se viola in modo lieve le disposizioni degli articoli 15b, 15c o 15d, il creditore perde unicamente gli interessi e le spese.

Sezione 5a: Mediazione di credito**Art. 17a (nuovo)**

¹ Il consumatore non deve indennità alcuna all'intermediario del credito per la mediazione di un credito al consumo.

² Le spese del creditore per la mediazione di un credito sono parte integrante del costo totale del credito (art. 4 e 17 cpv. 1); esse non possono venire esposte separatamente a carico del consumatore.

Sezione 6a: Foro e tribunale arbitrale**Art. 18a (nuovo)**

Per il giudizio di contestazioni derivanti da un contratto di credito al consumo, il consumatore domiciliato in Svizzera non può né rinunciare in anticipo al foro del suo domicilio né stipulare con l'intermediario del credito un patto arbitrale.

Art. 19 cpv. 2 nonché 3 e 4 (nuovo)

² I Cantoni subordinano la concessione e la mediazione di crediti al consumo all'obbligo di richiedere un'autorizzazione.

³ Il Cantone nel quale il creditore o l'intermediario ha eletto sede è competente per il rilascio dell'autorizzazione. Qualora il creditore o l'intermediario non abbia una sede in Svizzera, l'autorizzazione è rilasciata dal Cantone sul territorio del quale il creditore o l'intermediario intende esercitare principalmente la sua attività. L'autorizzazione rilasciata da un Cantone vale per tutta la Svizzera.

⁴ Nessuna autorizzazione in virtù del capoverso 2 è necessaria qualora il creditore o l'intermediario sia soggetto alla legge federale dell'8 novembre 1934¹ su le banche e le casse di risparmio.

II Il Codice delle obbligazioni² è modificato come segue:

Art. 226a-226m

Abrogati

Art. 227a cpv. 2 n. 7

² Il contratto di vendita a rate anticipate richiede per la sua validità la forma scritta e deve menzionare:

7. il diritto del compratore di dichiarare, entro sette giorni, che rinuncia a concludere il contratto.

¹ RS 952.0

² RS 220

Art. 227c cpv. 2 e 3

² Abrogato

³ Il compratore che ha acquistato più cose o si è riservato il diritto di scelta, può, se le cose non costituiscono un complesso, chiedere che gli siano rimesse mediante consegne parziali. Qualora il prezzo di vendita non sia interamente pagato, il venditore può essere tenuto a eseguire delle consegne parziali, soltanto se gli rimanga, come sicurezza, il dieci per cento del saldo.

Art. 227h cpv. 2, 1° e 2° periodo nonché cpv. 4

² Qualora il venditore receda da un contratto concluso per un tempo non superiore a un anno, può pretendere dal compratore soltanto un equo interesse del capitale e un'indennità per il deprezzamento della merce avvenuto dopo la conclusione del contratto. Un'eventuale pena convenzionale non può superare il dieci per cento del prezzo di vendita a contanti.

⁴ Quando la merce sia già stata consegnata, ciascuna parte è tenuta a restituire le prestazioni ricevute. Il venditore ha inoltre diritto a un'equa pigione per l'uso della cosa e a un'indennità per il deperimento straordinario della stessa. Egli non può tuttavia pretendere più di quanto avrebbe ricevuto se il contratto fosse stato adempiuto per tempo.

Art. 228**6. Applicazione della legge sul credito al consumo**

Le seguenti disposizioni, applicabili al contratto di credito al consumo, della legge federale dell'8 ottobre 1993¹ sul credito al consumo, valgono per la vendita a rate anticipate:

- a. art. 10a (consenso del coniuge e del rappresentante legale);
- b. art. 10b (diritto di revoca);
- c. art. 13 (eccezioni del consumatore);
- d. art. 14 (pagamento e garanzia a mezzo di cambiali);
- e. art. 15 (esecuzione difettosa del contratto d'acquisto);
- f. art. 18a (foro e tribunale arbitrale).

III

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

¹ RS 221.214.1; RU 1994 367, 19.. ...